

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata

In data 1 OTTOBRE 2010 si è costituita l'Associazione politica, denominata "**COLOGNO LIBERA**" che intende la politica come servizio che ogni cittadino rende a se stesso e alla collettività. L'Associazione , senza fini di lucro, ha sede a Cologno Monzese (MI) in Via Tintoretto 40 e ha durata illimitata.

Art. 2 - Obiettivi

Obiettivi dell'Associazione sono:

-attuare una democrazia partecipativa, migliorando la conoscenza che i cittadini colognesi hanno delle istituzioni e del territorio;

- attuare una azione politico/amministrativa che pone al centro il binomio persona-famiglia con particolare attenzione alle fasce deboli. La persona costituisce il perno attorno al quale ruota ogni autentico progetto di crescita e di sviluppo della città, come tale essa va tutelata in tutto l'arco della sua vita.

La famiglia dal canto suo, rappresenta la prima e naturale forma di aggregazione tra persone. All'interno della dimensione familiare il bene del singolo e il bene comune convivono armonicamente fino a coincidere. Per questa ragione occorre prendere le mosse dall'esperienza dell'impresa famiglia per una politica che abbia ad obiettivo la promozione ed il perseguimento del bene comune. Nel porre al centro della nostra azione politica ed amministrativa il binomio persona-famiglia siamo certi di poter fornire risposte

più adeguate alle problematiche dell'intero tessuto sociale, con particolare riguardo alle esigenze di quanti sono più svantaggiati.

- aumentare il senso civico e la solidarietà tra le persone;
- promuovere organismi e occasioni pubbliche di consultazione e coordinamento;
- individuare, valorizzare e salvaguardare le risorse umane e del territorio comunale;
- ideare, promuovere e realizzare ogni iniziativa utile allo sviluppo del bene comune e del territorio comunale;
- collaborare e confrontarsi con organizzazioni ed enti operanti sul territorio comunale;
- rappresentare gli interessi dei cittadini presso autorità, enti, istituzioni nazionali ed internazionali, anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza sul territorio comunale;
- designare i propri rappresentanti affinché operino in tutti gli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione, tenendo conto degli specifici interessi, degli obiettivi programmatici e degli eventuali Gruppi tecnici di lavoro, all'uopo attivati dall'Associazione;
- espletare ogni altro compito che, per deliberazione dell'Assemblea, fosse affidato all'Associazione.

Art. 3 – Iscrizione

3.1. Il numero degli associati è illimitato e il relativo elenco non è segreto.

3.2. Chi intende essere ammesso come socio sostenitore deve rivolgere al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, dichiarazione di accettazione delle finalità dell'Associazione, del presente Statuto sociale e di impegno a osservare le disposizioni contenute nel regolamento interno e quelle adottate dal Consiglio Direttivo.

3.3. Possono iscriversi, in qualità di associati sostenitori, tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, non iscritti ad alcun partito o associazione politico-culturale e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

3.4. L'associato sostenitore, iscritto all'Associazione da almeno un anno, può chiedere al Consiglio Direttivo di iscriversi all'Associazione in qualità di associato ordinario.

3.5. L'adesione all'Associazione di qualsiasi associato (sostenitore e/o ordinario), è valutata, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo che può respingerla con motivata risposta per iscritto.

3.6. Non possono essere iscritti all'Associazione coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità o ideali contrastanti a quelle dell'Associazione Cologno Libera. Spetta al Consiglio Direttivo la decisione sulle compatibilità dell'appartenenza del singolo associato ad altre associazioni e/o enti.

3.7. L'iscrizione ha validità per un intero anno solare e si intende tacitamente rinnovata.

3.8. Il Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre di ogni anno, determina, per l'anno successivo, l'ammontare delle quote associative per gli associati. Il pagamento delle quote d'iscrizione è effettuato al Tesoriere o suo delegato, che rilascia idonea ricevuta.

3.9. La perdita della qualità di associato può avvenire per morte, esclusione o recesso.

Art. 4 - Diritti ed Obblighi degli associati

4.1. Gli associati possono essere fondatori, ordinari o sostenitori.

4.2. Sono associati fondatori i Segretari delle liste civiche che hanno dato origine a "Cologno Libera": Antonio Velluto per la "Lista Civica Velluto per Cologno Monzese" e Rocco Pandiscia per la "Lista Civica del Cittadino".

4.3. Sono soci ordinari, in prima battuta, coloro che:

- hanno partecipato alla tornata elettorale comunale del 2010 quali candidati nelle file della Lista Civica Velluto per Cologno e della Lista Civica del Cittadino;

- hanno votato favorevolmente alla nascita del nuovo soggetto unico "Cologno Libera" in una delle due riunioni avvenute il 15 e/o 22 giugno 2010;

a condizione che gli stessi accettino tale nomina, che sarà loro proposta dai Soci Fondatori, sottoscrivendo apposito modulo di adesione entro il 31 dicembre 2010.

4.4. Gli associati fondatori ed ordinari hanno diritto di voto.

4.5. Gli associati fondatori ed ordinari hanno l'onere di costituire, con votazione a maggioranza, gli organi direttivi dell'Associazione, come previsti dallo Statuto.

4.6. Gli associati sostenitori non hanno diritto di voto.

4.7. L'associato ha il dovere di:

- sostenere, secondo le proprie attitudini e possibilità, la linea politica elaborata dall'Associazione e le iniziative a cui l'Associazione decide di partecipare;
- impegnarsi in ogni tipo di consultazione elettorale comunale a sostenere le liste e i candidati dell'Associazione;
- non adoperarsi in azioni di propaganda e/o candidarsi in liste in competizione con "COLOGNO LIBERA";
- osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- versare la quota annuale di iscrizione.
- astenersi dal compiere azioni o formulare dichiarazioni pubbliche che siano, anche solo potenzialmente, in grado di ledere l'immagine dell'Associazione o dei suoi organi.

4.8. L'associato che sia in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione (e degli altri contributi sociali eventualmente deliberati ai sensi del successivo art. 7.5.) ha il diritto di:

- partecipare alle attività, ai dibattiti e alle decisioni dell'Associazione con libertà di proposta;
- essere informato delle decisioni e delle iniziative dell'Associazione a cura degli organismi dirigenti;
- candidarsi alle cariche del Governo territoriale e degli organi da esso controllati, fatte salve le prescrizioni indicate dalle leggi in vigore (art.58 del TUEL) e successive modifiche;
- candidarsi o eleggere gli organismi direttivi e di garanzia.

4.10. Gli associati sostenitori sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 4.7. e godono dei diritti di cui al precedente comma 4.8., fatta eccezione per il diritto di voto e di candidarsi agli organi direttivi e di garanzia dell'Associazione.

4.11. E' istituita la figura di simpatizzante; rientrano in questa categoria tutti i cittadini italiani, maggiorenni, che esprimano per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di collaborare nelle attività promosse dall'Associazione. L'adesione è valutata dal Consiglio Direttivo; in ogni caso il simpatizzante non è assoggettato al rispetto del presente Statuto e non ha diritto di voto.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

5.1. La qualità di associato si perde per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per azioni o pubbliche dichiarazioni in contrasto con quanto indicato al precedente comma 4.7, per il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'Associazione, o per altri gravi motivi.

5.2. La pronuncia di esclusione non comporta per l'Associazione obbligo di preavviso e ha effetto dalla comunicazione della stessa.

5.3. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'esclusione potrà inoltre essere deliberata per:

- danni materiali o morali arrecati in qualunque modo all'Associazione;
- svolgimento di attività concorrenti o in contrasto con quella dell'Associazione;
- violazione delle disposizioni del presente Statuto;
- mancata osservanza degli adempimenti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.3. La qualità di associato si perde inoltre per recesso.

5.4. Ogni associato ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione ed il recesso ha effetto immediato dalla presentazione della comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

5.5. In nessun caso, l'associato potrà richiedere la restituzione delle quote associative e/o degli eventuali contributi versati.

Art. 6 - Sanzioni

6.1. A carico dell'associato che violi le norme del presente Statuto, non sia in regola con quanto previsto dalle norme per l'ammissione o disattenda i propri obblighi associativi, potranno essere applicati dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata da inviarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata:

- la deplorazione;
- la decadenza dalle cariche statutarie;
- la sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti associativi;
- l'espulsione dall'Associazione.

6.2. Le sanzioni sono comminate dal Consiglio Direttivo in proporzione alla gravità dell'inadempienza.

6.3. Contro le sanzioni determinate dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6.4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso entro 60 (sessanta) giorni. La decisione dovrà essere notificata al ricorrente ed al Consiglio Direttivo.

6.5. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 7 - Fondo Comune

7.1. “COLOGNO LIBERA” si sostiene attraverso le quote e l'autofinanziamento dei propri associati, i contributi pubblici e privati, i lasciti e le donazioni di terzi, oltre ai ricavi derivanti da eventuali altre iniziative promosse dall'Associazione.

7.2. A copertura dei suoi progetti di spesa, differita o pluriennale, nonché a garanzia delle proprie obbligazioni, l'Associazione può provvedere mediante un fondo all'uopo costituito con riserve accantonate.

7.3. Le entrate dell'Associazione sono impiegate per il raggiungimento delle finalità statutarie, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

7.4. La determinazione della quota d'iscrizione annuale per tutti gli associati è effettuata annualmente dal Consiglio Direttivo.

7.5. Il Consiglio delibera anche in ordine alla determinazione e riscossione di ogni altro contributo fisso o straordinario che si rendesse necessario porre a carico degli associati per fare fronte a necessità straordinarie dell'Associazione, purché nel limite del 25% del contributo ordinario dell'anno in corso.

Art. 8 - Esercizio Finanziario

8.1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2011.

8.2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo che il Tesoriere illustra in occasione dell'Assemblea annuale degli associati per la relativa approvazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Probiviri
- il Segretario
- il Vice Segretario
- il Tesoriere

Art. 10 - Criteri di Eleggibilità

10.1. Per l'accesso alle cariche previste dal presente Statuto, costituisce requisito generale la piena affidabilità del candidato, sotto l'aspetto legale e morale, nonché l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti e derivanti dal presente Statuto.

10.2. Qualunque altra forma di conflitto di interesse che non dovesse essere espressamente specificata nello statuto, deve essere sottoposta a valutazione e deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo.

10.3. Sono eleggibili solo i Soci ordinari e fondatori (cft. Art. 4.8).

Art. 11 - L'Assemblea

11.1. L'Assemblea è la riunione di tutti gli associati.

11.2. L'Assemblea delibera le linee politiche generali dell'Associazione a cui tutti debbono attenersi.

11.3. L'Assemblea:

- esamina le proposte di modifica dello statuto e decide su di esse;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri;
- elegge il Segretario;
- approva il bilancio.

11.4. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Segretario o, in sua assenza, dal Vice Segretario, almeno una volta all'anno, e, in via straordinaria, ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno il 50% più uno degli associati con diritto di voto.

11.5. L'Assemblea deve essere convocata dal Segretario sulla base di un ordine del giorno comunicato a tutti i suoi componenti almeno dieci giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima, con avviso affisso nella sede dell'Associazione o mediante il diverso mezzo deciso dal Segretario stesso.

11.6. L'Assemblea è presieduta dal Segretario o, in sua assenza, dal Vice Segretario.

11.7. Nel caso in cui l'Assemblea sia convocata su richiesta degli associati, il Segretario o, in sua assenza, il vice Segretario deve provvedere all'invio dell'avviso di convocazione non oltre i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta di convocazione e l'Assemblea deve tenersi entro i trenta giorni successivi all'invio dell'avviso di convocazione.

11.8. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

11.9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida quale che sia il numero degli associati presenti con diritto di voto.

11.10. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

11.11. Per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria è richiesta, sia in prima che seconda convocazione, la partecipazione della maggioranza degli associati; per l'approvazione delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 –Requisiti degli organi dell'associazione.

12.1. Possono accedere alla candidatura delle cariche elettive degli organi dell'Associazione i soci aventi diritto di voto.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di consiglieri, compresi fra tre e nove; il primo Consiglio Direttivo dovrà essere composto da nove consiglieri.

13.2. Per l'elezione del primo Consiglio Direttivo sono candidabili i soci fondatori e i soci ordinari così come identificati ai punti 4.2 e 4.3 del presente statuto.

13.3. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, il Segretario dell'Associazione ed un rappresentante del gruppo consiliare espressione della lista **Cologno Libera**.

13.4. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

13.5. Su proposta del Segretario, il Consiglio Direttivo può attribuire ai singoli Consiglieri incarichi specifici e/o temporanei.

13.6. E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un ufficio di Segreteria per essere coadiuvato nell'attuazione delle proprie deliberazioni.

13.7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure in ogni caso lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

13.8. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Segretario sulla base di un ordine del giorno comunicato almeno sette giorni prima della riunione con avviso affisso nella sede dell'Associazione e, in caso di urgenza tempestivamente, mediante il mezzo deciso dal Segretario stesso.

13.9. L'avviso di convocazione deve sempre indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

13.10. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti più uno. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

13.11. Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto e non può essere rappresentato per delega. In caso di parità della votazione il voto del Segretario vale doppio.

13.12. Decadono dalla carica di consigliere e devono essere sostituiti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o, comunque, non abbiano preso parte ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

13.13. In caso venga a mancare oltre un terzo dei componenti, i componenti rimasti in carica convocano, entro 30 giorni, un'Assemblea straordinaria per procedere all'integrazione del Consiglio Direttivo.

13.14. Il Consiglio Direttivo, fra l'altro:

- indica i responsabili degli ambiti di azione;
- decide l'eventuale redazione di regolamenti interni;
- delibera gli indirizzi delle linee politiche dell'Associazione;
- delibera in merito alle competenze attribuite dal presente Statuto;
- delibera la composizione delle liste elettorali.

Art.14 - Il Segretario e il Vice Segretario

14.1. Il Segretario viene eletto dall'Assemblea degli associati con diritto di voto.

14.2. Il Segretario:

- convoca e presiede l'Assemblea ed è il garante del rispetto delle regole e della democrazia interna all'Associazione;
- ha la direzione dell'Associazione;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio, che nei confronti di terzi;
- può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dello Statuto e di eventuali Regolamenti, nonché tutti gli atti utili o ritenuti necessari per la presentazione delle liste e dei candidati dell'Associazione ad ogni tipo di consultazione elettorale;

14.3. Il Segretario nomina un Vice Segretario, scelto nell'ambito del Consiglio Direttivo, cui può delegare compiti riguardanti l'attività istituzionale.

14.4. Il Vice Segretario collabora con il Segretario e, in caso di assenza o impedimento del Segretario lo sostituisce nelle sue funzioni.

14.5. Il Vice Segretario conclude il suo mandato con il Segretario che lo ha proposto e, in caso di decadenza dalla carica del Segretario per motivi diversi dalla scadenza del mandato, il Vice Segretario resta in carica come facente funzioni fino all'elezione del Segretario successivo.

Art.15 - Il Tesoriere

15.1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo.

15.2. Il Tesoriere:

- provvede all'amministrazione dei fondi, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo e in conformità alle previsioni del bilancio preventivo;
- provvede al reperimento dei contributi secondo le indicazioni del Direttivo stesso;
- svolge compiti di controllo sul puntuale versamento delle quote da parte degli associati;
- segnala al Consiglio Direttivo i nomi degli associati non in regola con i pagamenti ai fini di quanto previsto dal precedente Art. 4;
- verifica l'esecuzione dei pagamenti ai fornitori, in conseguenza delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.
- Controfirma con il Segretario tutti gli atti di carattere economico e finanziario dell'Associazione.

Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri

16.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra i candidati che ogni socio può proporre in numero di uno.

16.2. Il Collegio dura in carica 2 (due) anni.

16.3. L'appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno ad altri organi dell'Associazione.

16.4. Il Collegio dei Probiviri:

- esprime il proprio parere e dirime qualsiasi controversia che emerga tra gli associati o tra questi ultimi e l'Associazione;
- si pronuncia su eventuali irregolarità riscontrate dagli associati nell'applicazione delle procedure elettive;
- decide in ordine ai ricorsi presentati dagli associati avverso le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Art. 6;
- verifica l'osservanza delle proprie decisioni da parte degli associati e degli organi associativi;
- riveste funzioni di controllo contabile ed ha la facoltà di esaminare le scritture contabili e i documenti giustificativi;
- vigila sulla corretta tenuta dei libri sociali;
- provvede ad esaminare ed esprimere parere in ordine alle bozze di bilancio che debbono pervenire ai tre membri del Collegio almeno 10 giorni prima dell'avviso di convocazione

dell'Assemblea Generale di presentazione del Bilancio consuntivo.

16.5. In caso di ricorso di un associato avverso la sanzione comminata dal Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri si riunisce entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e delibera non oltre i 45 giorni successivi alla data della prima riunione, comunicando poi per iscritto all'interessato la propria decisione in ordine all'accoglimento o al rigetto del ricorso e la notifica al Consiglio Direttivo.

16.6. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia avuto riguardo alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento dell'Associazione e le sue decisioni sono inappellabili.

16.7. In deroga al presente statuto, il Collegio dei Probiviri, nel caso lo ritenga, per gravi motivi, può convocare l'assemblea.

Art.17 - Durata delle cariche

Tutte le cariche hanno durata di due anni e i membri sono rieleggibili.

Art.18 - Scioglimento dell'Associazione

18.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

18.2. Per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea straordinaria è validamente convocata con la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno tre quarti dei soci.

18.3. Lo scioglimento dell'associazione richiede il voto dei due terzi dei presenti + 1 (uno).

18.4. In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore. L'eventuale attivo sarà devoluto dal liquidatore ad associazioni benefiche locali .

Art. 19 - Simbolo

Il Movimento Politico "COLOGNO LIBERA" ha simbolo di forma circolare così composto:

- un fondale costituito da un prato verde, il sole e un cielo azzurro;
- in basso, una famiglia stilizzata composta da padre, madre e figlio di colore blu ;
- in alto la scritta in grassetto "**COLOGNO LIBERA**" sottolineata in rosso